

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
GENERALE DELLE ENTRATE

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 30.10.1998.

RIPUBBLICATO in data 11.05.2000

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento;
- Art. 2 - Definizione delle entrate;
- Art. 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe;
- Art. 4 - Forme di gestione delle entrate;
- Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate;
- Art. 6 - Attività di verifica e controllo;
- Art. 7 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali;
- Art. 8 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali;
- Art. 9- Sanzioni;
- Art. 10-Tutela giudiziaria;
- Art. 11- Forme di riscossione volontaria;
- Art. 12 -Forme di riscossione coattiva;
- Art. 13- Autotutela;
- Art. 14- Accertamento con adesione;
- Art. 15 - Accertamento e rettifica imposte e tasse comunali abrogate dall'art. 36 comma 1 del D.Lsv.
n. 446;
- Art. 16- Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

- 1)- Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni dal D.Lgv. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgv. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2)- Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
- 3)- Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

- 1)- Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- 2)- Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1 , quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

- 1)- Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
- 2)- I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del Bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve, altresì, essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3)- Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del Bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 4

Forme di gestione delle entrate

1)- Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.

a- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli art. 24,25,26,28 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

b- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

c- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;

d- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 Gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.

2)- La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Art. 5

Soggetti responsabili delle entrate

1)- Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2)- Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

Art. 6

Attività di verifica e controllo

1)- E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro

effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate;

2)- Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

Art. 7

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1)- L'attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'Ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio, fornendo al cittadino tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

2)- Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3)- Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà essere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4)- Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 8

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.

1)- L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2)- La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 6 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente indicati tutti gli

elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3)- L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4)- Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nei casi di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 9

Sanzioni

1)- Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgv. 471/472/473 del 23 dicembre 1997, sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei minimi e dei massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2)- Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3)- Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 5 o dal concessionario.

Art. 10

Tutela giudiziaria

1)- Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgv. 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2)- Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario ex art. 52 del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3)- Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista, abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 11

Forme di riscossione volontaria

1)- La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgv. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2)- Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 12

Forme di riscossione coattiva

1)- La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43.

2)- Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3)- E' attribuita al funzionario responsabile la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate. I ruoli vengono compilati sulla base di minuti predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4)- E' stabilito in lire 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 13

Autotutela

1)- Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2)- In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a)- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b)- valore della lite;
- c)- costo della difesa;
- d)- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3)- Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a)- doppia imposizione;
- b)- errore di persona;
- c)- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d)- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e)- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 14

Accertamento con adesione

1)- Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgv. 19 giugno 1997, n. 218 o in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come stabilito in apposito regolamento comunale.

Art. 15

Accertamento e rettifica Imposte e tasse comunali abrogate dall'art. 36 comma 1 del D.Lgv. 15/12/97 n. 446

1)- Il D.Lgv. 15/12/1997, n.446 all'art. 36 comma 1 introducendo l' I.R.A.P, contestualmente abroga, a decorrere dal 01 gennaio 1998, alcuni tributi locali tra cui l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 702 del 1978.

2)- Il D.Lgv. 15/12/1997, n. 446 all'art. 51 stabilisce che, a decorrere dal 01 gennaio 1999, è abrogata la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3)- Il Comune di Civita Castellana , preso atto del D.Lgv. 15/12/1997 n. 446 , si riserva il potere di controllo, accertamento e di rettifica per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2 per gli anni precedenti alla loro soppressione.

Art. 16

Entrata in vigore

1)- Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti a seguito di formale deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della Legge 08.06.1990, n. 14, vistata di legittimità da parte dell'Organo Regionale di Controllo, competente ai fini dell'integrazione dell'efficacia e per l'esecutività.